



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DI SERVIZIO DI  
NOLEGGIO CON CONDUCENTE  
CON VEICOLI ADIBITI  
AL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

## TITOLO I

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art. 1

##### **Definizione del servizio**

Il servizio di noleggio con conducente (successivamente chiamato servizio), è quello che assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza. Il servizio viene esercitato con veicoli immatricolati in conformità degli artt. 85 e 93 del D.L.vo 285/92 alle tariffe regolamentate convenute tra le parti.

Il servizio si espleta con autovettura, e si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, fatta salva la previsione di cui all'art. 6, presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

#### Art. 2

##### **Disciplina del servizio**

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme statali e regionali in materia con particolare riferimento alla L. 15 gennaio 1992, n. 21, alla L.R. 15 aprile 1995 n. 20 e al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Art. 3

##### **Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Ai sensi dell'art. 7 L. 21/92, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

*Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della L.21/92.*

#### Art. 4

##### **Condizioni di esercizio**

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate del servizio. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del

servizio, della collaborazione di un dipendente o di un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, L. 21/92.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

#### Art. 5

#### **Numero delle autorizzazioni**

Il numero e il tipo dei veicoli da adibire all'esercizio del servizio di trasporto pubblico noleggio con conducente sono attualmente stabiliti come segue:

Tipo : **Autovetture** Numero veicoli : **n° 1**

Il numero e il tipo dei veicoli da adibire all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea sono stabiliti tempo per tempo con deliberazione dell'organo competente nel rispetto dei contingenti stabiliti dalla Giunta Regionale tenuto conto dei seguenti criteri:

- esigenze di mobilità della popolazione residente e fluttuante;
- integrazione con i servizi di trasporto pubblico di linea;
- qualità dei servizi resi con particolare riguardo alla copertura temporale;
- esigenze turistiche;
- esigenze di economicità della gestione.

#### Art. 6

#### **Operatività del servizio**

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. I veicoli in servizio devono essere contraddistinti ai sensi dell'art.16.

#### Art. 7

#### **Informazione alle associazioni di categoria**

Il funzionario responsabile del servizio è tenuto a sottoporre per dovuta informazione alle associazioni di categoria i propri provvedimenti riguardanti:

- a) modalità di espletamento dei servizi;
- b) numero e tipo dei veicoli da adibire ai servizi;
- c) criteri per la determinazione delle tariffe;
- d) interpretazione in via generale del regolamento e modifiche dello stesso;
- e) attuazione dei servizi relativamente al trasporto di soggetti portatori di handicap, giusto l'art. 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- f) attuazione di altri servizi con speciali caratteristiche, incluso sperimentali;
- g) località di stazionamento degli autoveicoli;

#### Art. 8

#### **Servizio competente**

L'organizzazione e la cura dei servizi di trasporto pubblico non di linea sono attuate dal Comune a mezzo dell'ufficio Commercio.

Il Dirigente preposto è il responsabile del procedimento ai sensi di legge e dello statuto comunale e può nominare responsabili delegati.



In particolare egli ha il compito di:

- concludere, sottoscrivendo i relativi atti e comunicazioni, i procedimenti attribuiti dal presente regolamento e in particolare quelli relativi al rilascio di licenze, autorizzazioni e atti di consenso comunque denominati per esercitare i servizi nonché i procedimenti revocatori e declaratori di sospensioni e decadenze;
- ricevere le comunicazioni e dichiarazioni periodiche di prosecuzione dell'attività, provvedere ai rinnovi delle licenze e alle vidimazioni delle autorizzazioni, rilasciare i permessi e nulla osta per le sostituzioni temporanee del conducente, per le collaborazioni in regime di impresa familiare e per la guida da parte di dipendenti;
- comunicare annualmente all'Amministrazione Provinciale le autorizzazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 7, c. 5 della L.R. n. 20/95;
- attuare gli indirizzi dell'Amministrazione con riferimento ai servizi, assumendo, se del caso di concerto con i responsabili preposti ad altre funzioni comunali, le idonee iniziative organizzative;
- attivarsi per la miglior attuazione e l'ordinato svolgimento del servizio, emanando all'uopo *determinazioni, disposizioni applicative, ordini di servizio e istruzioni anche per le vie brevi, con ampia autonomia decisionale*;
- esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dal presente regolamento e dai provvedimenti di indirizzo dell'amministrazione.

## TITOLO II

### L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

#### Art. 9

#### **Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione**

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti nella sezione appropriata, avuto riguardo al mezzo di trasporto adibito, del ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea della provincia di Varese di cui all'art. 6 della L. n. 21/92, istituito presso la CCIAA di Varese.

Il certificato d'iscrizione al ruolo provinciale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Sono inoltre requisiti comuni, in quanto non siano ricompresi nei requisiti accertati ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 4, da dichiararsi nella domanda di autorizzazione:

- a) le generalità, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio del richiedente;
- b) il possesso dei titoli abilitativi idonei alla guida previsti dal codice della strada per lo svolgimento del servizio per cui si chiede l'autorizzazione e i relativi estremi;
- c) il numero di autorizzazioni che si richiedono e il tipo o i tipi di veicolo adibito;
- d) l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea della provincia di Varese di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i relativi estremi;
- e) l'insussistenza di cause di divieto previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575;
- f) l'eventuale possesso di titoli di preferenza;
- g) il possesso di eventuali altri requisiti stabiliti nel bando di concorso;
- h) non aver riportato una o più condanne alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni, con sentenza definitiva, per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione ed il buon costume;
- i) non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione previste per i delitti di cui alla lett. e).

Art. 10

**Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio e per estratto su un quotidiano a diffusione provinciale.

Art. 11

**Domanda di rilascio dell'autorizzazione**

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione o più autorizzazioni per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve farne domanda nei termini e con le modalità previste dalla legge, da questo regolamento e nel bando di concorso.

Art. 12

**Contenuto del bando**

I bandi di concorso stabiliscono termini e modalità di presentazione delle domande a norma del presente regolamento, nonché i criteri di valutazione relativamente ai titoli preferenziali e le modalità di formazione della graduatoria.

Sono titoli preferenziali da valutarsi nei concorsi:

- a) la specifica professionalità, avuto riguardo al tipo di veicolo richiesto e al servizio, per attività svolta come titolare di analoga licenza o autorizzazione di altro comune, non più esercitata;
- b) la specifica professionalità quale conducente di autoveicoli in servizio pubblico di linea e non di linea, avuto riguardo al tipo di veicolo richiesto e al servizio, per attività svolta come dipendente nel quinquennio precedente, da accertarsi con le modalità stabilite nel bando di concorso;
- c) la conoscenza di una o più lingue estere, da accertarsi con le modalità stabilite nel bando di concorso;
- d) la specifica professionalità quale conducente sostituto o collaboratore a norma dell'art.10 L. n. 21/92, nel quinquennio precedente, avuto riguardo al tipo di veicolo;
- e) *per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, il possesso di rimessa nel comune all'atto della richiesta di partecipazione al concorso;*
- f) il possesso di veicolo da adibire attrezzato per il trasporto di portatori di handicap all'atto della richiesta di partecipazione al concorso.
- g) *l'offerta di servizi a carattere sociale.*

Art. 13

**Rilascio dell'autorizzazione**

Il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria del concorso, effettua le acquisizioni e i controlli obbligatori per legge e comunica agli aspiranti l'accoglimento condizionale della domanda e contestualmente li invita a produrre entro 90 giorni:

- a) dichiarazione confermativa della sussistenza dei requisiti e insussistenza delle cause ostative, come dichiarate nell'istanza di partecipazione al concorso, nonché della figura giuridica rivestita con relativi estremi di iscrizione in registri o albi; nel caso in cui la figura giuridica sia quella di impresa di cui all'art.3, c. 3 lett. d) deve essere indicato se trattasi di impresa individuale ovvero di società e deve essere dichiarata la qualifica di legale rappresentante o di socio amministratore;
- b) certificazione o dichiarazione di idoneità sanitaria relativamente ai dipendenti conducenti rilasciata dall'azienda sanitaria locale ove prevista dalla legge e dal regolamento di igiene;
- c) carta di circolazione, certificato di proprietà e polizza di assicurazione RC (massimale illimitato) relative a ciascun veicolo adibito, dai quali dovranno risultare la proprietà o il possesso in *locazione finanziaria del veicolo e la conformità per tipo a quella indicata nella domanda;*
- d) nulla osta per presa visione dei veicoli e conformità rilasciato dalla polizia municipale;



Entro 30 giorni dalla produzione dei documenti di cui al comma 1, l'autorizzazione o le autorizzazioni concesse sono rilasciate.

Nel caso in cui la figura giuridica sia quella di impresa, diversa dall'impresa individuale, l'autorizzazione o le autorizzazioni sono intestate alla persona fisica per conto della società; in tal caso la persona fisica deve avere la rappresentanza legale della società o deve essere socio amministratore di questa.

#### Art. 14

##### **Validità dell'autorizzazione**

L'autorizzazione d'esercizio è valida fino a revoca o decadenza a condizione che venga sottoposta entro il 31 dicembre di ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale.

La vidimazione è subordinata a dichiarazione di prosecuzione di attività indicante il veicolo o veicoli adibiti al servizio, e condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento in caso di irregolarità e nei casi previsti dalle leggi e dal presente Regolamento.

#### Art. 15

##### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

La licenza di esercizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto, dallo stesso designato, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. Sia titolare della licenza da almeno cinque (5) anni;
2. Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
3. *Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca definitiva della patente di guida e/o del certificato di abilitazione professionale per la guida;*

Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:

1. Possesso dei requisiti di cui all'art.9;
2. Non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne immediata comunicazione al Comune.

*La licenza di esercizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purchè questi risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni (2) dalla data del decesso.*

*Nell'ipotesi che, alla morte del titolare, vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice tutelare.*

*Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al secondo comma, decorrerà dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.*

*Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne emancipato che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza. La licenza di esercizio di autonoleggio con conducente rientra nella disponibilità del Comune, qualora gli interessati non si siano avvalsi della facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essa specificati. Durante il decorso dei termini sopra indicati, è giustificata, ad ogni effetto, l'interruzione del servizio.*

## Art. 16

### **Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

La decadenza delle autorizzazioni è pronunciata, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei singoli articoli di questo regolamento:

- a) nel caso che in capo al titolare vengano meno i requisiti o vengano a determinarsi cause ostative a norma di legge, ovvero venga meno la legale rappresentanza o la qualità di socio amministratore da parte della persona fisica autorizzata;
- b) in caso di cessazione dell'impresa o di fallimento pronunciato a carico del titolare di impresa artigiana o di cancellazione dello stesso da registri o albi;
- c) in caso di cessazione, scioglimento, messa in liquidazione o di apertura di procedura concorsuale o fallimento a carico della impresa o della cooperativa di produzione e lavoro;
- d) nel caso di condanna per reato colposo inerente la circolazione pronunciata a carico di titolare già incorso negli ultimi cinque anni, in condanna definitiva per un reato della medesima natura;
- e) nel caso il titolare o l'impresa conduca, anche esclusivamente di fatto, altra attività *continuativa commerciale o professionale incompatibile con il pubblico servizio o che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio*;
- f) in caso di abituale negligenza nel prestare il servizio e di abitudine nel commettere inosservanze e violazioni ovvero nel caso di interruzione non giustificata del servizio protratta per oltre 30 giorni, *previa diffida del Dirigente di cui all'art.8.*

La decadenza è altresì pronunciata:

- a) per morte del titolare, salvo quanto previsto nell' art.15;
- b) per interruzione del servizio di durata superiore a 90 giorni, ancorché per giustificato motivo, senza che il titolare abbia provveduto a presentare, ricorrendo le condizioni di ammissibilità, istanza di nulla osta alla sostituzione temporanea, ovvero di nulla osta alla collaborazione, ovvero istanza di trasferimento dell'autorizzazione, salvi i casi di impossibilità oggettiva.

La revoca delle autorizzazioni è altresì pronunciata allorché cessino i motivi di opportunità che avevano dato luogo all'atto di consenso e sussistano o sopravvengano gravi, specifiche ed attuali ragioni di pubblico interesse, in considerazione delle quali la prosecuzione sia inopportuna.

Nei casi di cessazione del servizio, sospensione, decadenza e revoca, per qualunque causa, l'autorizzazione deve essere restituita al servizio competente di cui all'art.8.

## TITOLO III

### **L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

## Art.17

### **Caratteristiche delle autovetture**

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono muniti di contrassegni all'interno del parabrezza e all'interno del lunotto posteriore, recanti la dicitura "noleggio", nonché di targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del comune e il numero corrispondente all'autorizzazione.

I veicoli devono essere collaudati ai sensi dell'art.75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A norma dell'art.80 del medesimo decreto i veicoli possono essere inviati alla revisione ove sia ritenuto che essi non rispondano o non rispondano più, in tutto o in parte, ai requisiti di sicurezza e di silenziosità previsti da norme vigenti e in particolare alle disposizioni sulle emanazioni inquinanti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615.



E' fatto obbligo sottoporre annualmente le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'art.5 L.R. 36/91 secondo le modalità ivi descritte.

#### Art.18

##### **Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro trenta giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni al competente ufficio comunale.

Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore ove esistente, ovvero mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art.11 c.5 della L.21/92, individuate dalla Giunta Comunale.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione.

I veicoli devono essere dotati di contachilometri perfettamente funzionante.

Deve essere costantemente esposto all'interno dei veicoli in modo visibile e tale da risultare perfettamente leggibile il tariffario vigente vidimato, indicante altresì le condizioni di trasporto.

I veicoli adibiti in turno di servizio hanno diritto ad utilizzare le corsie preferenziali ed i percorsi riservati ai mezzi di trasporto in servizio pubblico di linea. Sono fatti salvi i poteri dispositivi e prescrittivi degli organi di indirizzo, della polizia municipale e dei soggetti aventi competenza in materia di traffico, di sicurezza, di circolazione.

Se per qualunque motivo viene meno il possesso o la disponibilità della rimessa il titolare deve darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 10 giorni dalla data della perdita.

Nelle aree destinate allo stazionamento su area pubblica i veicoli dovranno allinearsi nell'ordine di arrivo ed avanzare costantemente nei posti lasciati disponibili.

È vietato molestare il pubblico con insistenti offerte di servizio di trasporto.

#### Art.19

##### **Sostituzione temporanea alla guida**

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio e i loro dipendenti, previo nulla osta dell'ufficio competente, possono essere temporaneamente sostituiti alla guida del veicolo nei seguenti casi previsti dalla legge:

- a) motivi di salute per non oltre sei mesi; inabilità temporanea per non oltre un anno; gravidanza e puerperio per i due mesi antecedenti e i tre successivi al parto e/o come da legge vigente;
- b) chiamata alle armi per la durata e comunque non oltre tredici mesi;
- c) un periodo di ferie non superiore a giorni trenta lavorativi annui;
- d) sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida per la durata;
- e) incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi per la durata del mandato.

Nella domanda il titolare della licenza deve dichiarare:

- le proprie generalità e gli estremi della licenza;
- il motivo per il quale è richiesta la sostituzione e le date di inizio e di termine della stessa;
- le generalità, cittadinanza, residenza e codice fiscale del sostituto;
- il possesso da parte del sostituto del requisito dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i relativi estremi, nonché il possesso degli altri requisiti previsti.

Alla domanda devono essere allegati:

- per i motivi di salute e di gravidanza e puerperio: certificato;
- per la inabilità temporanea: certificato o attestazione dell'ASL;
- per chiamata alle armi: copia del precetto;



- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida: copia del provvedimento;
- per incarichi a tempo pieno: dichiarazione dell'ente indicante la scadenza con sottoscrizione autocertificata attestante la legale rappresentanza.

La cancellazione del sostituto dal ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 o la perdita dei requisiti di legge comporta l'automatica inefficacia del nulla osta e deve essere immediatamente comunicata al servizio che ha rilasciato il nulla osta, restituendo il medesimo.

Copia della domanda di rilascio del nulla osta alla sostituzione temporanea alla guida munita di timbro e data del protocollo del Comune, consente di effettuare la sostituzione in pendenza di definizione del procedimento, comunque per non oltre 30 giorni dalla data indicata.

Il rapporto di lavoro con i sostituti è regolato come per legge.

#### Art.20

### **Collaborazione in regime di impresa familiare**

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di autonoleggio possono avvalersi, previo nulla osta dell'ufficio competente, della prestazione del servizio della collaborazione di familiari in conformità delle previsioni dell'art.230-bis del codice civile.

Nella domanda il titolare della licenza deve dichiarare:

- a) le proprie generalità e gli estremi della licenza;
- b) le generalità, cittadinanza, residenza e codice fiscale del collaboratore;
- c) il possesso da parte del collaboratore del requisito dell'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i relativi estremi.
- d) Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto di costituzione dell'impresa familiare.

La cancellazione del sostituto dal ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 o la perdita dei requisiti di legge comporta l'automatica inefficacia del nulla osta e deve essere immediatamente comunicata al servizio che ha rilasciato il nulla osta, restituendo il medesimo.

#### Art.21

### **Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dal committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- c) rifiutare di trasportare un numero di persone corrispondente a quello massimo consentito dalla vettura;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;

- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- g) fumare.

#### Art.22

#### **Comportamento degli utenti**

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
- e) disturbare in qualunque modo la guida e ignorare i divieti o le istruzioni a tal fine impartiti.

Salva ogni responsabilità civile o penale in conseguenza di inosservanza, nei casi di cui al comma 1 il conducente può rifiutare la prosecuzione del servizio, con diritto al pagamento dell'intero corrispettivo convenuto, e richiedere se necessario l'intervento della polizia.

#### Art.23

#### **Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui un trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### Art.24

#### **Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie**

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap e per il caricamento degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto di tali supporti è effettuato gratuitamente.

#### Art.25

#### **Tariffe**

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

L'Amministrazione Comunale, previa informazione alle associazioni di categoria interessate, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

#### Art.26

#### **Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate nel servizio**

Il Dirigente del servizio competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
- b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello



locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art.27  
**Reclami**

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio comunale competente o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano l'ufficio competente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

TITOLO IV

**VIGILANZA SUL SERVIZIO**

Art.28  
**Addetti alla vigilanza**

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale salvi i poteri degli organi di polizia dipendenti da altre amministrazioni.

Gli appartenenti alla polizia municipale possono accedere per operazioni di controllo alle rimesse e a qualunque altro luogo ove si trovino i veicoli cui è fatto riferimento negli atti di consenso rilasciati per esercitare i servizi, nonché alle sedi dei vettori.

Art.29  
**Sanzioni**

Fatte salve le sanzioni applicate da altre leggi e regolamenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £. 1.800.000 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art.4:
  - c.2, "mancanza di autorizzazione a bordo del veicolo";
  - c.4, "mancata trasmissione elenco dipendenti o collaboratori familiari";
- b) violazione dell'art.9, c.2 "mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo";
- c) violazione dell'art.14, c.1 "mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione";
- d) violazione dell'art.17, c.1, "mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture";
- e) violazione dell'art.18:
  - c.2, "mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine previsto";
  - c.5, "contachilometri non perfettamente funzionante";
  - c.6, "per mancata esposizione a bordo del veicolo del tariffario";
  - c.9, "per mancato allineamento nelle aree di stazionamento";
  - c.10, "per molesta insistenza dell'offerta di trasporto".
- f) violazione dell'art.19: "mancanza del nulla osta alla sostituzione alla guida";
- g) violazione dell'art.20: "mancanza del nulla osta alla collaborazione dei familiari";
- h) violazione dell'art.21: "comportamento del noleggiatore durante il servizio";
- i) violazione dell'art.24: "trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie";
- j) violazione dell'art.27, c.2 "per mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami";

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

Ai sensi e per gli effetti di questo regolamento si ha recidiva ancorché sia stato provveduto all'estinzione della sanzione pecuniaria mediante oblazione.

In caso di violazione degli artt.19 e 20 la sanzione amministrativa prevista si applicherà congiuntamente al titolare dell'autorizzazione e al sostituto o collaboratore.

La violazione dell'art.24 e dell'art.21, c.2, lett. f) comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per giorni 30.

Fatte salve le sanzioni applicate da altre leggi o regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 2.000.000 a £. 12.000.000 per la violazione dell'art.3, c.1 "esercizio abusivo del servizio" e dell'art.4, c.3 "impiego di dipendenti o collaboratori familiari non iscritti nel ruolo conducenti di cui all'art.6 L.21/92".

E' ammesso il pagamento del minimo in caso di oblazione immediata.

L'Amministrazione Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

#### Art.30

#### **Norma transitoria**

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazioni di N.C.C. dovranno regolarizzare le posizioni non conformi alle nuove disposizioni.



# INDICE

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 **Definizione del servizio**
- Art.2 **Disciplina del servizio**
- Art.3 **Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**
- Art.4 **Condizioni di esercizio**
- Art.5 **Numero delle autorizzazioni**
- Art.6 **Operatività del servizio**
- Art.7 **Informazione alle associazioni di categoria**
- Art.8 **Servizio competente**

## TITOLO II

### L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Art.9 **Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione**
- Art.10 **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**
- Art.11 **Domanda di rilascio dell'autorizzazione**
- Art.12 **Contenuto del bando**
- Art.13 **Rilascio dell'autorizzazione**
- Art.14 **Validità dell'autorizzazione**
- Art.15 **Trasferibilità dell'autorizzazione**
- Art.16 **Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

## TITOLO III

### L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art.17 **Caratteristiche delle autovetture**
- Art.18 **Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**
- Art.19 **Sostituzione temporanea alla guida**

- Art.20 **Collaborazione in regime di impresa familiare**
- Art.21 **Comportamento del noleggiatore durante il servizio**
- Art.22 **Comportamento degli utenti**
- Art.23 **Interruzione del trasporto**
- Art.24 **Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie**
- Art.25 **Tariffe**
- Art.26 **Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate nel servizio**
- Art.27 **Reclami**

-

TITOLO IV

**VIGILANZA SUL SERVIZIO**

- Art.28 **Addetti alla vigilanza**
- Art.29 **Sanzioni**
- Art.30 **Norma transitoria**





---

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2001

Casorate Sempione, 23/07/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Matteo Bottari

---

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/07/2001 al 19/07/2001.

Casorate Sempione, 23/07/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Matteo Bottari

---

Esaminato dall'O.RE.CO. atti n. 522 in seduta del 13/07/2001 senza riscontrare vizi di legittimità.

Casorate Sempione, 23/07/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Matteo Bottari

---

Ripubblicato all'Albo Pretorio il 23/07/2001 dove rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 07/08/2001.

Casorate Sempione, 23/07/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Matteo Bottari

---



---

Il presente regolamento, in pubblicazione dal 23/07/01 al 07/08/01, risulta pubblicato solo fino al 06/08/01, pertanto viene pubblicato di nuovo per i due giorni mancanti, cioè dal 24/08/01 al 26/08/01.

Casorate Sempione, 24/08/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Matteo Bottari

---